

Proposta elaborata dalla “Commissione Statuto” statuita dall’assemblea del 26 Maggio 2018 dell’Alleanza Evangelica Italiana

Come da decisione assembleare 2018 la Commissione è stata formata da 5 membri: *Salvatore Bonaccorsi, Giuseppe Rizza, Damaris Marletta, Giancarlo Rinaldi, Roberto Mazzeschi.*

Il **lavoro della commissione** è stato consegnato al Comitato Esecutivo Federale (CEF), nella persona del presidente, in data **25 Gennaio 2020** in un incontro tenuto con i commissari Rinaldi e Marletta. Il testo elaborato e presentato dalla commissione è unitario nella massima parte dell’articolato e, in particolare, in tutta la parte amministrativa. Durante l’incontro il presidente AEI ha chiesto da parte del CEF alcuni piccoli aggiustamenti che sono stati accolti favorevolmente dai commissari.

Una **differenziazione** tra i membri della Commissione si è riscontrata solo nell’opportunità di modificare l’Art. 3 della Dichiarazione di Fede. In particolare 2 membri su 5 (Rinaldi e Mazzeschi) hanno proposto di effettuare interventi alla **dichiarazione di fede**. Gli altri 3 membri, al contrario, hanno ritenuto inopportuno intervenire su una dichiarazione di fede stabile da molti anni.

Il CEF nel ricevere il lavoro della commissione:

- **Ha acquisito il testo mantenendo la differenziazione delle due posizioni:** sia quella maggioritaria del non intervento sulla dichiarazione di fede, sia quella minoritaria mirante ad apportarvi modifiche;
- Ha espresso unanimemente proprio parere, analogo a quello della maggioranza della Commissione, di considerare **inopportuni e non condivisibili gli interventi di modifica alla Dichiarazione di Fede;**
- **Ha rinviato all’Assemblea Federale la prerogativa di decidere**, con uno specifico voto, se acquisire o meno gli emendamenti all’Art. 3 sulla Dichiarazione di Fede proposti dai commissari Rinaldi/Mazzeschi.

Troverete qui di seguito, alla sinistra il testo originario dello Statuto vigente, e a destra il testo modificato dalla Commissione ed acquisito dal CEF. In Corrispondenza all’Art. 3 sono riportati in nota i due interventi proposti dai commissari Rinaldi/Mazzeschi.

La trattazione delle modifiche statutarie durante l’Assemblea Federale che si terrà il 31 Ottobre 2020, porrà in votazione il testo emendato condiviso da tutta la commissione, separatamente l’eventuale modifica dell’Art. 3, ed inoltre, all’occorrenza, ulteriori modifiche che dovessero emergere durante i lavori assembleari.

Questa proposta elaborata è inviata ai soci in data **16 Settembre 2020.**

Il Comitato Esecutivo Federale

Alleanza Evangelica Italiana

Originale	Proposta Commissione Statuto
<p style="text-align: center;">PARTE I: VIGENZA, SEDE, DURATA, ARTICOLAZIONI TERRITORIALI, DICHIARAZIONE DI FEDE, FINALITÀ E MEZZI, AUTONOMIA DEI SOGGETTI FEDERATI, DOVERI E DIRITTI DEI SOGGETTI FEDERATI</p>	<p style="text-align: center;">PARTE I: VIGENZA, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ARTICOLAZIONI TERRITORIALI, DICHIARAZIONE DI FEDE, FINALITÀ E MEZZI, AUTONOMIA DEI SOGGETTI FEDERATI, DOVERI E DIRITTI DEI SOGGETTI FEDERATI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1 - Vigenza della costituzione</p> <p>La seguente costituzione dell'Alleanza Evangelica Italiana (da ora in avanti citata con la sigla AEI) sostituisce integralmente, dalla data della sua approvazione, la precedente del 27 ottobre 1990.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 - Vigenza della costituzione</p> <p>La seguente costituzione dell'Alleanza Evangelica Italiana (da ora in avanti citata con la sigla AEI) sostituisce integralmente, dalla data della sua approvazione, la precedente del 12 aprile del 1997.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 - Sede, durata e articolazioni territoriali</p> <p>La sede legale dell'AEI è in Roma, vicolo S. Agata n. 20. La sua organizzazione sul territorio dello Stato potrà prevedere l'istituzione di sedi secondarie, uffici, succursali, rappresentanze territoriali in Italia ed all'estero con deliberazione dell'assemblea federale su proposta del Comitato Esecutivo Federale. L'A.E.I. mantiene e sviluppa una concreta comunione e collaborazione con l'Alleanza Evangelica Europea e con la WEF - World Evangelical Fellowship a livello mondiale.</p> <p>La durata dell'AEI è illimitata essendo istituzione impegnata, in obbedienza al mandato ricevuto dal Signore Gesù Cristo (Matteo 28:18-20; Giovanni 17:21) a testimoniare nell'unità dei credenti la proclamazione dell'evangelo sino al Suo glorioso ritorno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 – Denominazione, sede, durata e articolazioni territoriali</p> <p>2.1 L'Alleanza Evangelica Italiana, costituita in data 1974, è un'associazione ETS con sede legale in Roma, vicolo S. Agata n. 20. La sua organizzazione sul territorio dello Stato potrà prevedere l'istituzione di sedi secondarie, uffici, succursali, rappresentanze territoriali in Italia ed all'estero con deliberazione dell'assemblea federale su proposta del Comitato Esecutivo Federale. L'A.E.I. mantiene e sviluppa una concreta comunione e collaborazione con l'Alleanza Evangelica Europea e con la WEF - World Evangelical Fellowship a livello mondiale.</p> <p>2.2. La durata dell'AEI è illimitata essendo istituzione impegnata, in obbedienza al mandato ricevuto dal Signore Gesù Cristo (Matteo 28:18-20; Giovanni 17:21) a testimoniare nell'unità dei credenti la proclamazione dell'evangelo sino al Suo glorioso ritorno.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Dichiarazione di fede</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Dichiarazione di fede</p>

3.1 L'AEI è fondata sulla confessione di fede apostolica che «Gesù Cristo è il Signore» (Filippesi 2:11; Luca 24:44-49) in accordo con tutte le verità fondamentali del cristianesimo biblico.

3.2 La dichiarazione di fede fa parte integrante ed indivisibile della presente costituzione.

a) Noi crediamo che le Sante Scritture, nel canone riconosciuto dal cristianesimo evangelico, ci sono state date da Dio, sono divinamente ispirate ed infallibili. Come Parola di Dio esse sono la nostra suprema autorità in ogni materia di fede e di condotta (II Timoteo 3:16; II Pietro 1:21; Matteo 24:15; Salmo 119:105).

b) Noi crediamo in Dio, uno, eternamente esistente in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo (Salmo 102:27; Matteo 28:19; Giovanni 5:7).

c) Noi crediamo nel nostro Signore Gesù Cristo, unico mediatore, Dio manifestato nella carne, nato da Maria vergine, vero uomo ma senza peccato, nei suoi miracoli divini, nella sua resurrezione corporale, e nel suo ritorno in potenza e gloria (Colossesi 2:18; Isaia 7:14; Ebrei 4:15; Atti 2:22; I Pietro 3:18; Marco 16:19; I Timoteo 2:5; Luca 21:27; Giovanni 14:30-31).

d) Noi crediamo che a causa del peccato l'intera stirpe umana è corrotta e perduta, e che l'uomo, peccatore e perduto, può essere salvato soltanto per mezzo della morte espiatoria e della resurrezione del Signore Gesù Cristo - mediante la fede e non per opere - e della rigenerazione operata in lui dallo Spirito Santo (Romani 5:12; I Pietro 1:19-20; Romani 10:9; Efesini 2:8-9; Tito 3:5).

e) Noi crediamo nella persona dello Spirito Santo, il cui ministero è quello di glorificare il Signore Gesù Cristo, di convincere il mondo di peccato, di impartire la vita al peccatore che si ravvede e crede in Cristo, e dimorare in comunione col credente, santificandolo per mezzo della verità, e dandogli la forza di vivere una vita santa, di testimonianza e di servizio per il Signore Gesù Cristo (Giovanni 16:13-14; 16:8; 6:63; I Giovanni 5:1; Romani 8:9; I Pietro 1:2; Atti 1:8).

f) Noi crediamo che la Chiesa è composta da tutte quelle persone, che avendo creduto in Gesù Cristo per la loro salvezza, ed essendo state rigenerate dallo Spirito Santo, sono spiritualmente unite nel corpo di Cristo di cui Egli è il Capo (Atti 2:47; I Corinzi 12:24-27; Colossesi 1:18).

3.1. L'AEI è fondata sulla confessione di fede apostolica che «Gesù Cristo è il Signore» (Filippesi 2:11; Luca 24:44-49) in accordo con tutte le verità fondamentali del cristianesimo biblico.

3.2. La dichiarazione di fede fa parte integrante ed indivisibile del presente [Statuto](#).

a) Noi crediamo che le Sante Scritture, nel canone riconosciuto dal cristianesimo evangelico, ci sono state date da Dio, sono divinamente ispirate ed infallibili. Come Parola di Dio esse sono la nostra suprema autorità in ogni materia di fede e di condotta (II Timoteo 3:16; II Pietro 1:21; Matteo 24:15; Salmo 119:105).

b) Noi crediamo in Dio, uno, eternamente esistente in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo (Salmo 102:27; Matteo 28:19; Giovanni 5:7).

c) Noi crediamo nel nostro Signore Gesù Cristo, unico mediatore, Dio manifestato nella carne, nato da Maria vergine, vero uomo ma senza peccato, nei suoi miracoli divini, nella sua resurrezione corporale, e nel suo ritorno in potenza e gloria (Colossesi 2:18; Isaia 7:14; Ebrei 4:15; Atti 2:22; I Pietro 3:18; Marco 16:19; I Timoteo 2:5; Luca 21:27; Giovanni 14:30-31).

d) Noi crediamo che a causa del peccato l'intera stirpe umana è corrotta e perduta, e che l'uomo, peccatore e perduto, può essere salvato soltanto per mezzo della morte espiatoria e della resurrezione del Signore Gesù Cristo - mediante la fede e non per opere - e della rigenerazione operata in lui dallo Spirito Santo (Romani 5:12; I Pietro 1:19-20; Romani 10:9; Efesini 2:8-9; Tito 3:5).

e) Noi crediamo nella persona dello Spirito Santo, il cui ministero è quello di glorificare il Signore Gesù Cristo, di convincere il mondo di peccato, di impartire la vita al peccatore che si ravvede e crede in Cristo, e dimorare in comunione col credente, santificandolo per mezzo della verità, e dandogli la forza di vivere una vita santa, di testimonianza e di servizio per il Signore Gesù Cristo (Giovanni 16:13-14; 16:8; 6:63; I Giovanni 5:1; Romani 8:9; I Pietro 1:2; Atti 1:8).

f) Noi crediamo che la Chiesa è composta da tutte quelle

<p>g) Noi crediamo nella corporale resurrezione di tutti i morti: dei credenti a vita eterna e benedetta col Signore, e degli increduli a giudizio ed a eterna punizione (Giovanni 5:28-29; I Tessalonicesi 4:16-17; Apocalisse 20:11-15)</p>	<p>persone, che avendo creduto in Gesù Cristo per la loro salvezza, ed essendo state rigenerate dallo Spirito Santo, sono spiritualmente unite nel corpo di Cristo di cui Egli è il Capo (Atti 2:47; I Corinzi 12:24-27; Colossesi 1:18).</p> <p>g) Noi crediamo nella corporale resurrezione di tutti i morti: dei credenti a vita eterna e benedetta col Signore, e degli increduli a giudizio ed a eterna punizione (Giovanni 5:28-29; I Tessalonicesi 4:16-17; Apocalisse 20:11-15)¹</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Finalità e mezzi</p> <p>4.1 Le finalità che l'AEI intende raggiungere in nome e per conto dei soggetti federati sono:</p> <p>a) la difesa e la conferma dell'evangelo di Gesù Cristo nel nostro tempo ed in tutti i contesti e le situazioni nei quali il Signore chiama l'AEI ed i soggetti rappresentati a realizzare la vocazione cristiana evangelica;</p> <p>b) il progresso nella proclamazione dell'evangelo ad opera dei soggetti rappresentati;</p> <p>c) il mantenimento della piena comunione nell'evangelo nei confronti dei soggetti federati e fra gli stessi;</p> <p>d) la rappresentanza giuridica dei soggetti stessi di fronte allo Stato ed a tutte le sue articolazioni territoriali, nonché nei confronti di qualsiasi altro soggetto, sia pubblico che privato.</p> <p>4.2 L'AEI intende realizzare le dette finalità con le seguenti azioni:</p> <p>a) promuovere, conservando l'unità dello Spirito, la consapevolezza dell'identità evangelica sia favorendo un adeguato e costante insegnamento biblico, sia mediante</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Finalità e mezzi</p> <p>4.1 Le finalità che l'AEI intende raggiungere in nome e per conto dei soggetti federati sono:</p> <p>a) la difesa e la conferma dell'evangelo di Gesù Cristo nel nostro tempo ed in tutti i contesti e le situazioni nei quali il Signore chiama l'AEI ed i soggetti rappresentati a realizzare la vocazione cristiana evangelica;</p> <p>b) il progresso nella proclamazione dell'evangelo ad opera dei soggetti rappresentati;</p> <p>c) il mantenimento della piena comunione nell'evangelo nei confronti dei soggetti federati e fra gli stessi;</p> <p>d) la rappresentanza giuridica, in persona del suo legale rappresentante p.t., di fronte allo Stato ed a tutte le sue articolazioni territoriali, nonché nei confronti di qualsiasi altro soggetto, sia pubblico che privato.</p> <p>4.2 L'AEI intende realizzare le dette finalità con le seguenti azioni:</p> <p>a) promuovere, conservando l'unità dello Spirito, la consapevolezza dell'identità evangelica sia favorendo un</p>

¹ I **commissari Rinaldi/Mazzeschi** hanno proposto le seguenti modifiche all'Art. 3:

- Il punto a) diventerebbe: *"Noi crediamo che le Sante Scritture, nel canone riconosciuto dal cristianesimo evangelico, ci sono state date da Dio, per la salvezza dell'uomo e la santificazione del credente e, pertanto, sono divinamente ispirate ed infallibili. Come Parola di Dio esse sono la nostra suprema autorità in ogni materia di fede e di condotta (II Tim 3:16; II Pt 1:21; Mt 24:15; Sal 119:105)."*
- Il punto c) diventerebbe: *"Noi crediamo nel nostro Signore Gesù Cristo, unico mediatore, Dio **fattosi uomo**, nato da Maria vergine, vero uomo ma senza peccato, nei Suoi miracoli divini, nella Sua resurrezione corporale, e nel Suo ritorno in potenza e gloria (Col 2:18; Is 7:14; Ebr 4:15; At 2:22; I Pt 3:18; Mc 16:19; I Tim 2:5; Lc 21:27; Gv 14:30-31)."*

una migliore conoscenza della realtà evangelica del nostro Paese; promuovere e favorire la presenza dell'AEI e dei soggetti rappresentati in tutti gli ambiti della vita pubblica per testimoniare Gesù Cristo ed il suo evangelo;

b) sviluppare e rafforzare tutti gli opportuni collegamenti con tutti i soggetti rappresentati e tra di essi al fine di realizzare su basi unitarie le azioni, i programmi e gli obiettivi condivisi;

c) la promozione di associazioni di chiese locali, di opere e di istituzioni evangeliche ai fini di un sano e costruttivo decentramento decisionale nella formazione e nell'attuazione di tutti i programmi;

d) mantenere, sollecitare, rafforzare collegamenti ed intese con tutte le istituzioni, chiese, opere ed organizzazioni, nazionali ed internazionali, facenti e non facenti parte dell'AEI, per far conoscere, promuovere e difendere le finalità dell'AEI in rappresentanza dei soggetti federati;

e) incoraggiare ogni opportuna azione dei soggetti rappresentati utile ad una sempre più ampia diffusione della Parola di Dio con ogni mezzo consentito (manifestazioni ed incontri di evangelizzazione, seminari, convegni, centri educativi, scuole di ogni ordine e grado, opere sociali, attività editoriali, radio-televisive, ecc.);

f) svolgere ogni altra attività, connessa e complementare alle precedenti sopra enunciate, diretta alla propagazione della fede evangelica ed al miglior collegamento con e tra i soggetti rappresentati;

g) promuovere, istituire e gestire, per mezzo delle sue rappresentanze territoriali, collegi, convitti, case di riposo, case per ferie, ed ogni altra attività di assistenza e beneficenza concordante con la dichiarazione di fede.

Le finalità dell'AEI ed i mezzi per conseguirle escludono in ogni caso lo scopo di lucro.

adeguato e costante insegnamento biblico, sia mediante una migliore conoscenza della realtà evangelica del nostro Paese; promuovere e favorire la presenza dell'AEI e dei soggetti rappresentati in tutti gli ambiti della vita pubblica per testimoniare Gesù Cristo ed il suo evangelo;

b) sviluppare e rafforzare tutti gli opportuni collegamenti con tutti i soggetti rappresentati e tra di essi al fine di realizzare su basi unitarie le azioni, i programmi e gli obiettivi condivisi;

c) **promuovere** associazioni di chiese locali, di opere e di istituzioni evangeliche ai fini di un sano e costruttivo decentramento decisionale nella formazione e nell'attuazione di tutti i programmi;

d) mantenere, sollecitare, rafforzare collegamenti ed intese con tutte le istituzioni, chiese, opere ed organizzazioni, nazionali ed internazionali, facenti e non facenti parte dell'AEI, per far conoscere, promuovere e difendere le finalità dell'AEI in rappresentanza dei soggetti federati;

e) incoraggiare ogni opportuna azione dei soggetti rappresentati utile ad una sempre più ampia diffusione della Parola di Dio con ogni mezzo consentito (manifestazioni ed incontri di evangelizzazione, seminari, convegni, centri educativi, scuole di ogni ordine e grado, opere sociali, attività editoriali, radio-televisive, ecc.);

f) svolgere ogni altra attività, connessa e complementare alle precedenti sopra enunciate, diretta alla propagazione della fede evangelica ed al miglior collegamento con e tra i soggetti rappresentati;

g) promuovere, istituire e gestire, per mezzo delle sue

<p>L'AEI pertanto si ritiene destinataria di tutte le norme giuridiche in vigore o da emanare relative alla sua particolare soggettività di ente religioso non-profit e comunque di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.</p> <p>4.3 Nei confronti delle chiese, delle opere e delle istituzioni rappresentate, l'AEI si pone come organismo a struttura federativa teso ad assicurare l'unità di intenti e di azione di tutte le realtà che ne fanno parte nel pieno rispetto della loro identità e della loro autonomia sul piano locale.</p>	<p>rappresentanze territoriali, collegi, convitti, case di riposo, case per ferie, ed ogni altra attività di assistenza e beneficenza concordante con la dichiarazione di fede.</p> <p>Le finalità dell'AEI ed i mezzi per conseguirle escludono in ogni caso lo scopo di lucro.</p> <p>L'AEI pertanto si ritiene destinataria di tutte le norme giuridiche in vigore o da emanare relative alla sua particolare soggettività di associazione non riconosciuta che svolge, senza scopo di lucro, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>4.3 Nei confronti delle chiese, delle opere e delle istituzioni rappresentate, l'AEI si pone come organismo a struttura federativa teso ad assicurare l'unità di intenti e di azione di tutte le realtà che ne fanno parte nel pieno rispetto della loro identità e della loro autonomia sul piano locale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 – Autonomia</p> <p>L'AEI ed i soggetti federati che ne fanno parte affermano di essere resi capaci dal Signore di governare sé stessi mediante la guida dello Spirito Santo (Giovanni 16:13), nella costante sottomissione alla Parola di Dio. Pertanto essi, nell'espletamento della loro missione evangelica, dichiarano di non essere sottomessi ad alcuna autorità che non sia quella della Parola di Dio.</p> <p>Tuttavia l'A.E.I. mantiene e sviluppa una concreta comunione e collaborazione con l'Alleanza Evangelica Europea e con la WEF - World Evangelical Fellowship a livello mondiale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 – Autonomia</p> <p>L'AEI ed i soggetti federati che ne fanno parte affermano di essere resi capaci dal Signore di governare sé stessi mediante la guida dello Spirito Santo (Giovanni 16:13), nella costante sottomissione alla Parola di Dio. Pertanto essi, nell'espletamento della loro missione evangelica, dichiarano di non essere sottomessi ad alcuna autorità che non sia quella della Parola di Dio.</p> <p>Tuttavia l'A.E.I. mantiene e sviluppa una concreta comunione e collaborazione con l'Alleanza Evangelica Europea e con la WEF - World Evangelical Fellowship a livello mondiale.</p>

Articolo 6 - Soggetti federati ed articolazioni territoriali

6.1 Possono essere membri dell'AEI tutti i credenti evangelici, le chiese, le opere, le istituzioni e tutte le altre organizzazioni evangeliche che si riconoscono nella dichiarazione di fede e che accettano senza condizioni la presente costituzione. I soggetti diversi dalle persone fisiche agiscono per il tramite dei loro rappresentanti legali o riconosciuti.

6.2 Il vincolo federativo col quale i soggetti diversi dalle persone fisiche accettano di essere collegate e rappresentate dall'AEI non fa venir meno la loro piena autonomia funzionale e giuridica.

6.3 Sulle domande di ammissione, redatte sull'apposito modulo, delibera il Comitato Esecutivo Federale a maggioranza dei suoi componenti su proposta del Consiglio Distrettuale al quale va presentata la domanda per i residenti di quel distretto.

6.4 L'AEI attua le sue finalità anche con l'ausilio delle sue articolazioni territoriali. In tali ambiti territoriali l'AEI favorisce la costituzione di associazioni, coordinamenti, consulte di propri soggetti nel rispetto della comunione con l'AEI stessa. Le modalità di costituzione e di funzionamento di tali soggetti territoriali formeranno oggetto di separato regolamento approvato dall'Assemblea Federale su proposta del Consiglio Federale, sentiti i rappresentanti dei soggetti residenti nel territorio.

Articolo 6 - Soggetti federati ed articolazioni territoriali

6.1 Possono [associarsi all'AEI](#) tutti i credenti evangelici, le chiese, le opere, le istituzioni e tutte le altre organizzazioni evangeliche che si riconoscono nella dichiarazione di fede. [L'ammissione dei nuovi soci è pertanto regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.](#) I soggetti diversi dalle persone fisiche agiscono per il tramite dei loro rappresentanti legali o riconosciuti.

6.2 Il vincolo federativo col quale i soggetti diversi dalle persone fisiche accettano di essere collegate e rappresentate dall'AEI non fa venir meno la loro piena autonomia funzionale e giuridica.

6.3 Sulle domande di ammissione, redatte sull'apposito modulo, delibera il Comitato Esecutivo Federale a maggioranza dei suoi componenti su proposta del Consiglio Distrettuale al quale va presentata la domanda per i residenti di quel distretto.

[6. ... Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea.](#)

[6. ... Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.](#)

[6. ... Il Comitato Esecutivo Federale comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di associato dell'AEI è intrasmissibile.](#)

6.4 L'AEI attua le sue finalità anche con l'ausilio delle sue articolazioni territoriali. In tali ambiti territoriali l'AEI favorisce la costituzione di associazioni, coordinamenti, consulte di propri soggetti nel rispetto della comunione con l'AEI stessa.

Le modalità di costituzione e di funzionamento di tali soggetti territoriali formeranno oggetto di separato regolamento approvato dall'Assemblea Federale su proposta del Consiglio Federale, sentiti i rappresentanti dei soggetti residenti nel territorio.

Articolo 7 - Doveri e diritti dei soggetti federati

Articolo 7 - Doveri e diritti dei soggetti federati

7.1 Tutti i soggetti federati hanno il dovere di contribuire alla piena realizzazione delle finalità istituzionali sia con il loro fattivo impegno propositivo e partecipativo alle varie iniziative e sia con il loro responsabile apporto di risorse finanziarie.

7.2 Le quote annuali di partecipazione sono stabilite, con riferimento all'annualità decorrente dell'accettata iscrizione, dall'Assemblea Federale su proposta del Comitato esecutivo federale. Il mancato versamento entro l'annualità preclude il diritto di voto nell'Assemblea federale e nei Consigli Distrettuali.

Il diritto è fatto salvo se la regolarizzazione avviene prima dello svolgimento dell'AF e dei Consigli Distrettuali.

7.3 La qualità di membro dell'AEI si perde:

1) per unilaterale recesso da comunicare per iscritto al Comitato esecutivo federale;

2) per esclusione conseguente a provvedimento disciplinare definitivo del Collegio degli Anziani;

3) per decesso relativamente alle persone fisiche e per scioglimento e soppressione relativamente alle persone giuridiche.

L'esclusione è deliberata dal Comitato esecutivo federale, sentito il Consiglio Distrettuale competente e il destinatario del provvedimento.

7.1 Tutti i soggetti federati hanno il dovere di contribuire alla piena realizzazione delle finalità istituzionali sia con il loro fattivo impegno propositivo e partecipativo alle varie iniziative e sia con il loro responsabile apporto di risorse finanziarie.

7.2 Le quote annuali di partecipazione sono stabilite, con riferimento all'annualità decorrente dell'accettata iscrizione, dall'Assemblea Federale su proposta del Comitato esecutivo federale. Il mancato versamento entro l'annualità preclude il diritto di voto nell'Assemblea federale e nei Consigli Distrettuali.

Il diritto è fatto salvo se la regolarizzazione avviene prima dello svolgimento dell'AF e dei Consigli Distrettuali.

7.3 La qualità di membro dell'AEI si perde:

1) per unilaterale recesso da comunicare per iscritto al Comitato Esecutivo Federale;

2) per esclusione conseguente a provvedimento disciplinare definitivo del Collegio degli Anziani;

3) per decesso relativamente alle persone fisiche e per scioglimento e soppressione relativamente alle persone giuridiche.

4) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi giorni dalla ricezione del sollecito scritto

7.4 L'esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo Federale, sentito il Consiglio Distrettuale competente.

<p>Questi può proporre motivato appello al Collegio degli Anziani secondo la procedura che regola quest'organo.</p> <p>La cessazione della qualità di membro, per qualsiasi causa, non dà mai diritto alla restituzione delle quote, dei contributi e delle donazioni acquisiti dall'AEI. L'esclusione motivata è immediatamente esecutiva anche in pendenza di appello.</p>	<p>Prima di procedere all'esclusione dell'Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.</p> <p>7.5 L'interessato ha diritto di impugnare la delibera del Comitato, che ha deciso sulla sua esclusione, dinanzi al Collegio degli Anziani/probiviri entro giorni dal ricevimento/pronuncia della delibera stessa.</p> <p>7.6 Da ultimo, entro ulteriori ... giorni dal ricevimento/pronuncia della delibera del Collegio degli Anziani l'interessato può impugnare la stessa dinanzi all'Assemblea Federale.</p> <p>7.7 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'AEI sia all'esterno per designazione o delega.</p> <p>7.8 La cessazione della qualità di membro, per qualsiasi causa, non dà mai diritto alla restituzione delle quote, dei contributi e delle donazioni acquisiti dall'AEI. L'esclusione motivata è immediatamente esecutiva anche in pendenza di impugnazione.</p>
<p>PARTE II: ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO</p>	<p>PARTE II: ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO</p>
<p>Art. 8 - Gli organi federali e le articolazioni territoriali</p> <p>Gli organi federali e le articolazioni territoriali sono:</p> <p>8.1 l'Assemblea Federale dell'AEI (AF);</p> <p>8.2 il Comitato esecutivo federale (CEF);</p> <p>8.3 i Consigli Distrettuali (CD);</p> <p>8.4 il Collegio degli Anziani;</p>	<p>Art. 8 - Gli organi federali e le articolazioni territoriali</p> <p>Gli organi federali e le articolazioni territoriali sono:</p> <p>8.1 l'Assemblea Federale dell'AEI (AF);</p> <p>8.2 il Comitato esecutivo federale (CEF);</p> <p>8.3 i Consigli Distrettuali (CD);</p> <p>8.4 il Collegio degli Anziani/probiviri;</p>

<p>8.5 la Commissione di revisione (CRE).</p> <p>8.6 Tutte le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito, volontariamente rese nello spirito di servizio che caratterizza la vocazione dei credenti. Può essere consentito il rimborso delle spese documentate nella misura e nei modi deliberati per ogni esercizio finanziario dal CEF. I rapporti eventuali di lavoro subordinato e/o autonomo saranno regolati dalle vigenti leggi dello Stato in materia.</p> <p>8.7 La candidatura alle cariche previste dal presente articolo è possibile non prima del compimento di due anni dalla data della domanda di iscrizione ed in costanza di regolare rapporto associativo, fatta eccezione per le candidature per l'accesso alla Commissione di revisione.</p>	<p>8.5 la Commissione di revisione (CRE).</p> <p>8.6 Tutte le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito, volontariamente rese nello spirito di servizio che caratterizza la vocazione dei credenti. Può essere consentito il rimborso delle spese documentate nella misura e nei modi deliberati per ogni esercizio finanziario dal CEF. I rapporti eventuali di lavoro subordinato e/o autonomo saranno regolati dalle vigenti leggi dello Stato in materia.</p> <p>8.7 La candidatura alle cariche previste dal presente articolo è possibile non prima del compimento di due anni dalla data della domanda di iscrizione ed in costanza di regolare rapporto associativo, fatta eccezione per le candidature per l'accesso alla Commissione di revisione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 - L'Assemblea federale dell'AEI (AF)</p> <p>9.1 L'AF esprime la capacità dei soggetti liberamente federati di autogovernarsi sotto l'unica sovranità della Parola di Dio e con la guida dello Spirito Santo (Giovanni 16:13). Le sue deliberazioni costituiscono le generali direttive programmatiche ed operative che danno impulso e ordine all'azione coordinata di tutti gli organi per la piena realizzazione delle finalità istituzionali.</p> <p>9.2. L'AF è organicamente costituita da tutti i soggetti indicati nell'art. 6.</p> <p>9.3 Costituisce specifica competenza dell'AF:</p> <p>a) deliberare su tutti i programmi, progetti ed iniziative e sulle strategie atte a realizzarli;</p> <p>b) eleggere i tre membri del CEF e prendere atto della elezione degli altri sei membri eletti dai CD che compongono unitariamente il CEF di nove membri;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 - L'Assemblea federale dell'AEI (AF)</p> <p>9.1 L'AF esprime la capacità dei soggetti liberamente federati di autogovernarsi sotto l'unica sovranità della Parola di Dio e con la guida dello Spirito Santo (Giovanni 16:13). Le sue deliberazioni costituiscono le generali direttive programmatiche ed operative che danno impulso e ordine all'azione coordinata di tutti gli organi per la piena realizzazione delle finalità istituzionali.</p> <p>9.2 L'AF è organicamente costituita da tutti i soggetti indicati nell'art. 6.</p> <p>9.3 Costituisce specifica competenza dell'Assemblea Federale:</p> <p>a) deliberare su tutti i programmi, progetti ed iniziative e sulle strategie atte a realizzarli;</p>

<p>c) eleggere il Consiglio degli Anziani ed approvarne il regolamento;</p> <p>d) eleggere la Commissione di revisione;</p> <p>e) eleggere le Commissioni consultive federali (CCF) per lo studio e l'approfondimento di specifiche problematiche ed approvarne il regolamento;</p> <p>f) ratificare i regolamenti deliberati dal CEF;</p> <p>g) ratificare i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal CEF unitamente alla relazione di revisione dell'apposita commissione;</p>	<p>b) nominare e revocare i tre componenti del Comitato Esecutivo Federale e prendere atto dei nominativi degli altri sei componenti nominati dai Comitati Distrettuali che compongono unitariamente il CEF di nove membri;</p> <p>c) nominare e revocare i componenti del Consiglio degli Anziani/ probiviri ed approvarne il regolamento;</p> <p>d) nominare e revocare i componenti, incluso il Presidente, della Commissione di revisione;</p> <p>e) <i>ratificare i nomi di coloro che fanno parte delle Commissioni Consultive Federali (CCF) per lo studio e l'approfondimento di specifiche problematiche. I nomi dei membri di queste Commissioni vengono individuati dal Comitato Esecutivo Federale che potrà avvalersi del parere dei Consigli Distrettuali. L'Assemblea Federale ha compito di ratificare e facoltà di integrare la rosa dei nomi proposta per ciascuna commissione tramite sua diretta elezione. Costituiscono criterio di eleggibilità: regolarità nel rapporto associativo con l'AEI; condivisione dei principi dottrinali ed etici della stessa; sicura e accertata competenza sui temi da trattare in commissione. Se necessario ciascuna commissione potrà avvalersi volta per volta e in modo informale del parere di esperti esterni. I documenti stilati dalle Commissioni recano la firma per esteso dei suoi membri. Le tematiche generali di competenza delle Commissioni sono individuate dall'Assemblea.</i></p> <p>f) ratificare i regolamenti deliberati dal CEF;</p> <p>g) ratificare i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Comitato Esecutivo Federale unitamente alla relazione di revisione dell'apposita commissione;</p> <p>h) stabilire le quote del contributo associativo dei soggetti federati;</p>
--	---

h) stabilire le quote del contributo associativo dei soggetti federati;

i) rappresentare i soggetti federati di fronte allo Stato ed a tutte le sue articolazioni territoriali, di fronte agli enti regionali ed agli enti locali, nonché di fronte a qualsiasi ente pubblico o privato; la rappresentanza si estende ai giudizi che dovessero insorgere in ordine alle attività istituzionali dei soggetti federali e nei confronti di chiunque;

j) deliberare le modifiche della presente costituzione;

k) deliberare su qualsiasi oggetto e questione per i quali la legge richiede una decisione assembleare.

9.4 Convocazioni e ordine delle sedute.

In seduta ordinaria l'AF deve essere convocata almeno una volta ogni due anni; in seduta straordinaria tutte le volte che fatti, situazioni, argomenti e programmi ne giustificano la più sollecita convocazione. Oltre che dal CEF, l'AF può essere convocata:

a) da almeno il 20 per cento dei membri federati, dei quali non oltre un quarto siano membri personali. Tutti i membri devono intrattenere con l'AEI regolare rapporto associativo;

b) da almeno la metà dei Consigli Distrettuali;

c) da due membri della Commissione di revisione, congiuntamente ad almeno tre membri del CEF. L'avviso di convocazione deve contenere: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima convocazione e quello della seconda eventuale convocazione. Questa deve avere luogo almeno

i) questa rappresentanza viene necessariamente conferita al Presidente; pertanto il comma i viene cancellato;

j) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche di eventuali Regolamenti;

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

x) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

xx) deliberare sull'esclusione degli associati;

xxx) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

9.4 Convocazioni e ordine delle sedute.

In seduta ordinaria l'AF deve essere convocata almeno una volta **all'anno**; in seduta straordinaria tutte le volte che fatti, situazioni, argomenti e programmi ne giustificano la più sollecita convocazione. Oltre che dal CEF, l'AF può essere convocata:

a) da almeno il 20 per cento **degli associati aventi diritto di voto**, dei quali non oltre un quarto siano membri personali. Tutti i membri devono intrattenere con l'AEI regolare rapporto associativo;

b) da almeno la metà dei Consigli Distrettuali;

c) da due membri della Commissione di revisione, congiuntamente ad almeno tre membri del CEF.

due ore dopo la prima.

L'avviso può essere consegnato a mano, trasmesso per fax o spedito per lettera, in ogni caso almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la seduta. È ammesso sia il telegrafo che il sistema telematico Internet. Qualora l'ordine del giorno preveda una proposta di modificazione della costituzione, l'avviso deve essere spedito almeno quarantacinque giorni prima della seduta ed essere accompagnato dal testo della proposta di modifica.

9.5 Regolarità delle sedute.

È validamente costituita l'assemblea ordinaria e straordinaria quando in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei membri federati, tenuto conto anche delle deleghe. In seconda convocazione è sufficiente la presenza dei tre decimi dei membri federati, incluse le deleghe. Le deleghe scritte, in rappresentanza dei membri assenti ma in regola col rapporto associativo, sono ammesse, a cura del seggio assembleare, in numero non superiore a tre per ogni delegato presente.

L'assemblea non validamente costituita anche dopo la seconda convocazione, può essere riconvocata non prima di quindici giorni.

d) L'avviso di convocazione deve contenere: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima convocazione e quello della seconda eventuale convocazione. [Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima](#)

L'avviso può essere consegnato a mano, trasmesso per fax, spedito per lettera, o comunicato anche in forma elettronica/telematica in ogni caso almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la seduta. È ammesso sia il telegrafo che il sistema telematico Internet. Qualora l'ordine del giorno preveda una proposta di modificazione [di Statuto](#), l'avviso deve essere spedito almeno quarantacinque giorni prima della seduta ed essere accompagnato dal testo della proposta di modifica.

[In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.](#)

9.5 Regolarità delle sedute.

1. È validamente costituita l'assemblea ordinaria e straordinaria quando in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei membri federati, tenuto conto anche delle deleghe. In seconda convocazione è sufficiente la presenza dei tre decimi dei membri federati, incluse le deleghe.

[Con atto separato rispetto al presente Statuto sono indicati i criteri con cui è stabilito il numero massimo di deleghe conferibili ai membri federati, persone fisiche o persone giuridiche.](#)

L'assemblea non validamente costituita anche dopo la seconda convocazione, può essere riconvocata non prima di quindici giorni.

9.6 Insediamento del seggio assembleare.

Il seggio assembleare deve essere costituito e insediato immediatamente dopo l'appello nominale dei presenti e si compone di un Presidente, di un vice-Presidente e di due segretari verbalizzanti, nominati dall'assemblea stessa. L'elezione del seggio avviene sulla base di proposte verbali indirizzate al Presidente o al vice-Presidente dell'AEI i quali costituiscono seggio provvisorio sino all'insediamento di quello eletto. Le proposte vengono votate singolarmente per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti.

9.7 Deliberazioni.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Ai rappresentanti delle persone non fisiche di cui all'art. 6, sono attribuiti tre voti.

È richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri presenti:

a) per l'approvazione di regolamenti di attuazione delle attività dell'AEI nonché per il funzionamento degli organi statuari e delle commissioni consultive federali;

b) per autorizzare il CEF al compimento di atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, che comportino acquisizione, cessione, penuta di beni immobili, inclusi i diritti reali sugli stessi, nonché per l'accettazione di donazioni e lasciti o rinuncia agli stessi e per l'assunzione di personale dipendente;

c) per la modificazione della presente costituzione;

9.6 Insediamento del seggio assembleare.

Il seggio assembleare deve essere costituito e insediato immediatamente dopo l'appello nominale dei presenti e si compone di un Presidente, di un vice-Presidente e di due segretari verbalizzanti, nominati dall'assemblea stessa. L'elezione del seggio avviene sulla base di proposte verbali indirizzate al Presidente o al vice-Presidente dell'AEI i quali costituiscono seggio provvisorio sino all'insediamento di quello eletto. Le proposte vengono votate singolarmente per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti.

9.7 Deliberazioni.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Con atto separato rispetto al presente Statuto sono indicati i criteri con i quali si procede al calcolo dei voti spettanti ai membri federati, persone fisiche o persone giuridiche.

È richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri presenti:

a) per l'approvazione di regolamenti di attuazione delle attività dell'AEI nonché per il funzionamento degli organi statuari e delle commissioni consultive federali;

b) per autorizzare il CEF al compimento di atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, che comportino acquisizione, cessione, penuta di beni immobili, inclusi i diritti reali sugli stessi, nonché per

<p>d) per la messa in liquidazione dell'AEI.</p> <p>9.8Votazioni.</p> <p>L'elezione degli organi di cui all'art. 8 avviene a schede segrete. Negli altri casi le votazioni potranno avvenire per alzata di mano, con la immediata controprova dei contrari e degli astenuti. Ad avvenuta verbalizzazione delle elezioni a schede segrete, queste verranno distrutte a cura dei segretari. Gli scrutatori sono designati dal Presidente del seggio e vengono coordinati dai due segretari.</p> <p>9.9I verbali dell'assemblea sono firmati al termine dei testi e per ogni pagina dal presidente e da due segretari roganti. Per espressa autorizzazione data dall'assemblea, il verbale può non essere letto al termine della seduta, con il mandato al CEF, integrato dai revisori, di rileggerlo nella prima seduta di tale organo.</p>	<p>l'accettazione di donazioni e lasciti o rinuncia agli stessi e per l'assunzione di personale dipendente;</p> <p>c) per la modificazione del presente Statuto;</p> <p>d) per la messa in liquidazione dell'AEI.</p> <p>9.8Votazioni.</p> <p>L'elezione degli organi di cui all'art. 8 avviene a schede segrete. Negli altri casi le votazioni potranno avvenire per alzata di mano, con la immediata controprova dei contrari e degli astenuti. Ad avvenuta verbalizzazione delle elezioni a schede segrete, queste verranno distrutte a cura dei segretari. Gli scrutatori sono designati dal Presidente del seggio e vengono coordinati dai due segretari.</p> <p>9.9I verbali dell'assemblea sono firmati al termine dei testi e per ogni pagina dal presidente e da due segretari roganti. Per espressa autorizzazione data dall'assemblea, il verbale può non essere letto al termine della seduta, con il mandato al CEF, integrato dai revisori, di rileggerlo nella prima seduta di tale organo.</p>
<p>Art 10 - Il Comitato Esecutivo Federale (CEF)</p> <p>10.1 Il CEF è composto di dieci membri eletti come segue:</p> <p>a) tre membri eletti direttamente dall'Assemblea Federale e cioè il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario generale;</p>	<p>Art 10 - Il Comitato Esecutivo Federale (CEF)</p> <p>10.1 Il CEF consta di dieci (o nove? vedere 9.3 b)) componenti nominati come segue:</p> <p>a) tre componenti nominati direttamente dall'Assemblea Federale e cioè il Presidente, il vice-Presidente ed il</p>

b) sette membri vengono cooptati di diritto essendo stati eletti dai sette rispettivi Consigli Distrettuali (CD) almeno quattro mesi prima della convocazione dell'AF. Ognuno dei sette consiglieri distrettuali ha funzioni di collegamento con il CEF e rimane coordinatore del proprio Consiglio distrettuale.

Nella sua prima seduta il CEF designa i consiglieri responsabili ai vari servizi, con esclusione di quelli amministrativi e di tesoreria.

10.2 L'elezione assembleare dei tre membri avviene a schede segrete, separatamente per ogni carica, su di un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello da eleggere ed a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità viene subito ripetuta la votazione e se questa persiste prevale il candidato con più anni di età.

10.3 Attribuzioni del CEF.

a) esegue le deliberazioni e le direttive dell'AF ed è organo dell'AEI tra un'assemblea e la successiva;

b) formula progetti e proposte per TAF e per gli altri organi dell'AEI;

c) assegna gli incarichi di servizio ai sei componenti eletti dai Consigli Distrettuali e ne verifica l'operato;

d) cura, tramite il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario generale, tutti i rapporti con gli organi nazionali ed internazionali, sia in ambito religioso che civile;

e) provvede alla gestione delle attività istituzionali direttamente amministrate o vigila su quelle gestite dai Consigli

Segretario generale. La scelta ricade tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

b) sette (o sei) componenti vengono cooptati di diritto essendo stati nominati dai sette rispettivi Consigli Distrettuali (CD) almeno quattro mesi prima della convocazione dell'AF. Ognuno dei sette consiglieri distrettuali ha funzioni di collegamento con il CEF e rimane coordinatore del proprio Consiglio distrettuale.

Nella sua prima seduta il CEF designa i consiglieri responsabili ai vari servizi, con esclusione di quelli amministrativi e di tesoreria.

10.2 L'elezione assembleare dei tre membri avviene a schede segrete, separatamente per ogni carica, su di un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello da eleggere ed a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità viene subito ripetuta la votazione e se questa persiste prevale il candidato con più anni di età.

10.3 Attribuzioni del Comitato Esecutivo Federale.

a) **attua** le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea Federale ed è organo dell'AEI tra un'assemblea e la successiva;

b) formula progetti e proposte per l'AF e per gli altri organi dell'AEI;

c) assegna gli incarichi di servizio ai sei (o sette?) componenti eletti dai Consigli Distrettuali e ne verifica l'operato;

d) cura, tramite il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario generale, tutti i rapporti con gli organi nazionali ed internazionali, sia in ambito religioso che civile;

distrettuali e, comunque, negli ambiti del distretto;

f) amministra a mezzo del Segretario generale i fondi ed i beni comunque pervenuti e acquisiti dall'AEI, sovrintendente

all'attività amministrativa, formula i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla ratifica assembleare;

g) accetta donazioni e lasciti a favore dell'AEI delegando il Presidente a compiere tutti gli atti legali per acquisire e conservare i relativi beni;

h) formula regolamenti per il funzionamento degli organi e per la determinazione di procedure inerenti a tutte le attività istituzionali;

i) nomina commissioni di studio a livello consultivo e ne acquisisce i pareri;

j) nell'ambito delle competenze indicate ai punti precedenti ed in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di straordinaria amministrazione aventi provvisoria esecuzione ma soggetti alla ratifica della più vicina assemblea federale;

k) compie ogni atto utile al raggiungimento delle finalità istituzionali non riservato alla competenza di altri organi o incaricati.

10.4 Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'AEI di fronte ai terzi e di fronte a qualsiasi autorità statale, regionale, provinciale, comunale, sia pubblica che privata, nonché di fronte a enti, associazioni, federazioni, società di ogni genere, persone. Egli rappresenta altresì l'AEI in giudizio di fronte a qualsiasi giurisdizione civile, penale, amministrativa, incluse le Corti europee. Esegue le deliberazioni del CEF aventi rilevanza sia interna che esterna all'AEI. Egli può delegare, con il consenso del CEF, una o più funzioni al vice-Presidente o ad altri componenti del CEF in caso di impedimento temporaneo. In caso di impedimento prolungato o di dimissioni, subentra nella

e) provvede alla gestione delle attività istituzionali direttamente amministrate o vigila su quelle gestite dai Consigli

distrettuali e, comunque, negli ambiti del distretto;

f) amministra a mezzo del Segretario generale i fondi ed i beni comunque pervenuti e acquisiti dall'AEI, sovrintendente all'attività amministrativa, formula i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla ratifica assembleare;

g) accetta donazioni e lasciti a favore dell'AEI delegando il Presidente a compiere tutti gli atti legali per acquisire e conservare i relativi beni;

h) formula regolamenti per il funzionamento degli organi e per la determinazione di procedure inerenti a tutte le attività istituzionali;

i) nomina commissioni di studio a livello consultivo e ne acquisisce i pareri;

j) nell'ambito delle competenze indicate ai punti precedenti ed in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di straordinaria amministrazione aventi provvisoria esecuzione ma soggetti alla ratifica della più vicina assemblea federale;

k) compie ogni atto utile al raggiungimento delle finalità istituzionali non riservato alla competenza di altri organi o incaricati.

10.4 Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Alleanza. Rappresenta legalmente l'AEI di fronte ai terzi e di fronte a qualsiasi autorità statale, regionale, provinciale, comunale, sia pubblica che privata, nonché di fronte a enti, associazioni, federazioni, società di ogni genere, persone. Egli rappresenta altresì l'AEI in giudizio di

carica il vice-Presidente sino alla più vicina assemblea generale.

Il posto vacante nel CEF viene ricoperto dal membro primo non eletto in assemblea avente il maggior numero di voti.

10.5 Durata e situazioni di eleggibilità.

Il CEF dura in carica quattro anni dal giorno dell'elezione. I suoi membri possono essere rieletti. L'età minima per essere eletti è di venticinque anni alla data di convocazione dell'AF.

10.6 Deliberazioni e calendario delle riunioni.

Il CEF è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti tra i quali il Presidente o il vice-Presidente ed il Segretario generale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di quattro quinti nel caso di cinque presenti. Per più di cinque presenti la maggioranza è quella assoluta. In caso di parità prevale la metà che comprende il voto del Presidente o del vice-Presidente. Il CEF si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che sia ritenuto necessario da parte del Presidente oppure da parte di almeno quattro componenti.

La convocazione scritta deve sempre contenere l'ordine del giorno.

10.7 Gratuità degli incarichi - rimborsi - rapporti lavoro.

Tutte le funzioni dei componenti del CEF sono rese con spirito vocazionale e al di fuori di qualsiasi possibile rapporto comunque retributivo. In base ad ordinativi emessi dal Segretario generale e su documentati rendiconti di spesa, possono essere rimborsate ai componenti del CEF e ad altri organi dell'AEI le spese sostenute direttamente per l'assolvimento dell'incarico connesso al loro ufficio. Qualora obiettive necessità lo rendano opportuno, TAEI potrà assumere colla-boratori retribuiti con deliberazioni del CEF e successiva ratifica dell'AF.

10.8 Attribuzioni del Segretario generale.

fronte a qualsiasi giurisdizione civile, penale, amministrativa, incluse le Corti europee.

[Sottoscrive tutti gli atti.....](#)

[\(Presiede il CEF\)](#) ed esegue le [sue](#) deliberazioni aventi rilevanza sia interna che esterna all'AEI. Egli può delegare, con il consenso del CEF, una o più funzioni al vice-Presidente o ad altri componenti del CEF in caso di impedimento temporaneo o [in caso di assenza](#). In caso di impedimento prolungato o di dimissioni, subentra nella carica il vice-Presidente sino alla più vicina assemblea generale.

Il posto vacante nel CEF viene ricoperto dal membro primo non eletto in assemblea avente il maggior numero di voti.

10.5 Durata e situazioni di eleggibilità.

Il CEF dura in carica quattro anni dal giorno dell'elezione. I suoi membri possono essere rieletti. L'età minima per essere eletti è di venticinque anni alla data di convocazione dell'AF.

10.6 Deliberazioni e calendario delle riunioni.

Il CEF è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti tra i quali il Presidente o il vice-Presidente ed il Segretario generale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di quattro quinti nel caso di cinque presenti. Per più di cinque presenti la maggioranza è quella assoluta. In caso di parità prevale la metà che comprende il voto del Presidente o del vice-Presidente. Il CEF si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che sia ritenuto necessario da parte del Presidente oppure da parte di almeno quattro componenti.

La convocazione scritta deve sempre contenere l'ordine del giorno.

10.7 Gratuità degli incarichi - rimborsi - rapporti lavoro.

Tutte le funzioni dei componenti del CEF sono rese con spirito vocazionale e al di fuori di qualsiasi possibile rapporto comunque retributivo. In base ad ordinativi emessi dal Segretario generale e su documentati rendiconti di spesa, possono essere rimborsate ai componenti del CEF e ad altri organi dell'AEI le spese

<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le principali attribuzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tiene aggiornati e custodisce i registri anagrafici dei membri, gli altri libri sociali, gli originali verbali delle assemblee e del CEF, le copie dei verbali delle assemblee e dei consigli distrettuali, nonché tutti documenti e gli atti amministrativi e legali dell'AEI; b) cura l'aggiornamento e la razionale gestione dell'archivio storico dell'AEI e della biblioteca; c) come responsabile amministrativo dell'AEI cura, in stretta intesa col Presidente o vice-Presidente, la corrispondenza in partenza ed in arrivo, provvede alla regolare tenuta dei libri contabili e patrimoniali, alla conservazione del patrimonio ed alla gestione finanziaria secondo le direttive ricevute. Il Segretario generale è responsabile di tutte le sue attribuzioni nei confronti del CEF. 	<p>sostenute direttamente per l'assolvimento dell'incarico connesso al loro ufficio. Qualora obiettive necessità lo rendano opportuno, TAEI potrà assumere collaboratori retribuiti con deliberazioni del CEF e successiva ratifica dell'AF.</p> <p>10.8 Attribuzioni del Segretario generale.</p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le principali attribuzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tiene aggiornati e custodisce i registri anagrafici dei membri, gli altri libri sociali, gli originali verbali delle assemblee e del CEF, le copie dei verbali delle assemblee e dei consigli distrettuali, nonché tutti documenti e gli atti amministrativi e legali dell'AEI; b) cura l'aggiornamento e la razionale gestione dell'archivio storico dell'AEI e della biblioteca; c) come responsabile amministrativo dell'AEI cura, in stretta intesa col Presidente o vice-Presidente, la corrispondenza in partenza ed in arrivo, provvede alla regolare tenuta dei libri contabili e patrimoniali, alla conservazione del patrimonio ed alla gestione finanziaria secondo le direttive ricevute. Il Segretario generale è responsabile di tutte le sue attribuzioni nei confronti del CEF.
<p style="text-align: center;">Art. 11 - I Consigli Distrettuali (CD)</p> <p>11.1 Il Consiglio distrettuale è previsto per ognuna delle seguenti aggregazioni territoriali (distretti) nelle quali risiedono i membri individuali, le chiese, le opere e le istituzioni evangeliche, o le associazioni di esse:</p> <p>NORD-OVEST Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria NORD-EST Trentino-Alto Adige, Friuli, Veneto CENTRO-NORD Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria CENTRO Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 - I Consigli Distrettuali (CD)</p> <p>11.1 Il Consiglio distrettuale è previsto per ognuna delle seguenti aggregazioni territoriali (distretti) nelle quali risiedono i membri individuali, le chiese, le opere e le istituzioni evangeliche, o le associazioni di esse:</p> <p>NORD-OVEST: Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria NORD-EST: Trentino-Alto Adige, Friuli, Veneto CENTRO-NORD: Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria</p>

<p>CENTRO-SUD Campania</p> <p>SUD-EST Puglia, Basilicata</p> <p>CALABRIA</p> <p>SICILIA</p> <p>11.2 Ogni Consiglio Distrettuale è composto da tre a sette membri, eletti a scrutinio segreto dall'assemblea distrettuale che si riunisce ad anni alterai rispetto all'assemblea federale. Sono membri di tali assemblee tutte le chiese, le opere, le istituzioni evangeliche ed i singoli credenti membri dell'AEI e residenti nel distretto. Le convocazioni, le delibere e tutte le altre norme riguardanti la conduzione dei lavori assembleari seguono la normativa di questa costituzione per l'AF in quanto compatibili e fatte salve le norme speciali dei seguenti commi.</p> <p>11.3 L'elezione del Consiglio Distrettuale e quella del suo Coordinatore devono avvenire almeno quattro mesi prima dell'ordinaria convocazione dell'Assemblea Federale. Copia del verbale di seduta dovrà essere trasmesso entro tre giorni al Presidente dell'AEI.</p> <p>11.4 Le norme di funzionamento dei Consigli Distrettuali sono contenute in apposito regolamento predisposto dal CEF, sentiti i Consigli Distrettuali, e approvato dall'AF.</p>	<p>CENTRO: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise</p> <p>CENTRO-SUD: Campania</p> <p>SUD-EST: Puglia, Basilicata</p> <p>CALABRIA</p> <p>SICILIA</p> <p>11.2. Ogni Consiglio Distrettuale è composto da tre a sette membri, eletti a scrutinio segreto dall'assemblea distrettuale che si riunisce ad anni alterni rispetto all'assemblea federale. Sono membri di tali assemblee tutte le chiese, le opere, le istituzioni evangeliche ed i singoli credenti membri dell'AEI e residenti nel distretto. Le convocazioni, le delibere e tutte le altre norme riguardanti la conduzione dei lavori assembleari seguono la normativa di questa costituzione per l'AF in quanto compatibili e fatte salve le norme speciali dei seguenti commi.</p> <p>11.3 L'elezione del Consiglio Distrettuale e quella del suo Coordinatore devono avvenire almeno quattro mesi prima dell'ordinaria convocazione dell'Assemblea Federale. Copia del verbale di seduta dovrà essere trasmesso entro tre giorni al Presidente dell'AEI.</p> <p>11.4 Le norme di funzionamento dei Consigli Distrettuali sono contenute in apposito regolamento predisposto dal CEF, sentiti i Consigli Distrettuali, e approvato dall'AF.</p>
<p>Art. 12 - Il Collegio degli Anziani</p> <p>12.1 Competenza.</p>	<p>Art. 12 - Il Collegio degli/dei Anziani/probiviri</p> <p>12.1 Competenza.</p>

<p>Il Collegio degli Anziani, composto di cinque membri dell'AEI di età non inferiore agli anni quaranta, è eletto dall'AF in sessione ordinaria tra i pastori, anziani e conduttori delle chiese e tra i responsabili delle opere e istituzioni rappresentati dall'AEI. Il Collegio è presieduto da quello, tra essi, eletto con il maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal più anziano di età.</p> <p>12.2 Compiti.</p> <p>Il Collegio ha il compito di comporre le controversie, anche di natura morale, che possono insorgere tra i membri e gli organi dell'AEI, e altri soggetti. Gli stessi sono tenuti a rimettere al Collegio la composizione di controversie non ancora composte e si impegnano a rispettare le raccomandazioni del Collegio. Sentiti gli interessati e raccolte le opportune informazioni e documentazioni, il Collegio stabilisce con motivato provvedimento i termini ed i modi di composizione della vertenza basandosi sui principi evangelici della riconciliazione e del perdono.</p> <p>12.3 Il Collegio adotta, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento, le misure disciplinari a carico dei membri o degli organi dell'AEI che violino gravemente i doveri inerenti al loro incarico o servizio. I provvedimenti emessi dal Collegio in materia disciplinare sono definitivi ed immediatamente esecutivi.</p> <p>12.4 La durata in carica del Collegio è di quattro anni.</p>	<p>Il Collegio degli Anziani/probitari, composto di cinque membri dell'AEI di età non inferiore agli anni quaranta, è eletto dall'AF in sessione ordinaria tra i pastori, anziani e conduttori delle chiese e tra i responsabili delle opere e istituzioni rappresentati dall'AEI. Il Collegio è presieduto da quello, tra essi, eletto con il maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal più anziano di età.</p> <p>12.2 Compiti.</p> <p>Il Collegio ha il compito di comporre le controversie, anche di natura morale, che possono insorgere tra i membri e gli organi dell'AEI, e altri soggetti. Gli stessi sono tenuti a rimettere al Collegio la composizione di controversie non ancora composte e si impegnano a rispettare le raccomandazioni del Collegio. Sentiti gli interessati e raccolte le opportune informazioni e documentazioni, il Collegio stabilisce con motivato provvedimento i termini ed i modi di composizione della controversia basandosi sui principi evangelici della riconciliazione e del perdono.</p> <p>12.3 Il Collegio adotta, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento, le misure disciplinari a carico dei membri o degli organi dell'AEI che violino gravemente i doveri inerenti al loro incarico o servizio. I provvedimenti emessi dal Collegio in materia disciplinare sono definitivi ed immediatamente esecutivi.</p> <p>12.4 La durata in carica del Collegio è di quattro anni. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.</p>
<p align="center">Art. 13 - La Commissione di revisione</p> <p>13.1 L'Assemblea federale nomina i tre componenti della Commissione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.</p>	<p align="center">Art. 13 - La Commissione di revisione</p> <p align="center">(facoltativo)</p> <p>13.1 L'Assemblea federale nomina i tre componenti della Commissione, al di fuori dei componenti del Comitato Esecutivo e dei Consigli Distrettuali, con</p>

<p>La CRE ha il compito di controllare in qualsiasi momento lo ritenga opportuno la regolarità dei movimenti finanziari e delle variazioni patrimoniali dell'AEI nonché di verificare la conformità delle deliberazioni del CEF e del CD alle norme fondamentali della presente costituzione ed a quelle civili se applicabili. Il controllo economico-finanziario si estende a tutti i servizi aventi dotazione di fondi monetari sia soggetti alla responsabilità del Segretario generale sia dei Consigli distrettuali.</p> <p>13.2La Commissione ha l'obbligo di contestare al Comitato Esecutivo Federale eventuali irregolarità indicando sia i responsabili diretti sia le misure più opportune per il ripristino della regolare condotta. La stessa contestazione può essere verbalizzata nei confronti del Consiglio Distrettuale nella persona del suo Coordinatore.</p> <p>13.3La Commissione delibera a maggioranza. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermata per ulteriori bienni. I componenti della Commissione non possono essere parenti in linea retta o coniugi dei membri del CEF.</p> <p>L'incarico di revisore è volontario e gratuito, salvo il disposto dell'art. 10 comma 1.</p>	<p>votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. All'interno di questi tre componenti l'Assemblea nomina il Presidente della Commissione, che dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei conti.</p> <p>Spetta inoltre all'Assemblea la nomina di ulteriori due componenti supplenti, uno dei quali dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti.</p> <p>La CRE ha il compito di controllare in qualsiasi momento lo ritenga opportuno la regolarità dei movimenti finanziari e delle variazioni patrimoniali dell'AEI nonché di verificare la conformità delle deliberazioni del CEF e del CD alle norme fondamentali della presente costituzione e, per quanto non espressamente qui previsto, a quelle di cui al c.c. in quanto applicabili. Il controllo economico-finanziario si estende a tutti i servizi aventi dotazione di fondi monetari sia soggetti alla responsabilità del Segretario generale sia dei Consigli distrettuali.</p> <p>13.2 La Commissione ha l'obbligo di contestare al Comitato Esecutivo Federale eventuali irregolarità indicando sia i responsabili diretti sia le misure più opportune per il ripristino della regolare condotta. La stessa contestazione può essere verbalizzata nei confronti del Consiglio Distrettuale nella persona del suo Coordinatore.</p> <p>13.3 La Commissione delibera a maggioranza. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermata per ulteriori bienni. I componenti della Commissione non possono essere parenti in linea retta o coniugi dei membri del CEF e dei Consigli distrettuali.</p> <p>L'incarico di revisore è volontario e gratuito, salvo il disposto dell'art. 10 comma 1.</p>
<p>PARTE III: AMMINISTRAZIONE DI BENI</p>	<p>PARTE III: AMMINISTRAZIONE DI BENI</p>

Art 14 - Patrimonio e sua amministrazione

14.1 Premesso che l'AEI per grazia di Dio e per l'impegno di fede dei suoi membri mantiene l'autogoverno finanziario, si da atto che il patrimonio dell'AEI è costituito:

1. dai beni immobili che per donazione, lasciti o acquisti vengono acquisiti al patrimonio dell'AEI sia in proprietà che in usufrutto o in altro diritto di godimento oppure in comodato;

2. dalle rendite patrimoniali eventualmente prodotte dei predetti beni;

3. dai beni mobili di ogni natura, anche se registrati, nonché da tutte le disponibilità finanziarie come denaro, mezzi rappresentativi del denaro, titoli pubblici e privati, fondi comuni, diritti, interessi e simili, posseduti o che perverranno all'AEI;

4. dalle eventuali eccedenze annue delle entrate rispetto alle spese erogate, fatte salve quelle eccedenze specificamente accantonate in bilancio a copertura dei disavanzi di esercizi precedenti;

5. dalle quote contributive annuali dei membri AEI e da offerte straordinarie spontanee;

6. dai beni e diritti immateriali come brevetti, licenze, diritti d'autore, testate di periodici editi o meno dall'AEI;

7. da ogni altro bene o diritto non elencato nei precedenti numeri che venga acquisito al patrimonio dell'AEI nel rispetto della legge.

14.2 Al termine di ogni esercizio finanziario deve essere aggiornato l'inventario generale dei beni tenuto dal Segretario generale e sottoposto al visto della Commissione di revisione almeno una volta l'anno.

Art 14 - Patrimonio e sua amministrazione

14.1 Premesso che l'AEI per grazia di Dio e per l'impegno di fede dei suoi membri mantiene l'autogoverno finanziario, si da atto che il patrimonio dell'AEI è costituito:

1. dai beni immobili che per donazione, lasciti o acquisti vengono acquisiti al patrimonio dell'AEI sia in proprietà che in usufrutto o in altro diritto di godimento oppure in comodato;

2. dalle rendite patrimoniali eventualmente prodotte dei predetti beni;

3. dai beni mobili di ogni natura, anche se registrati, nonché da tutte le disponibilità finanziarie come denaro, mezzi rappresentativi del denaro, titoli pubblici e privati, fondi comuni, diritti, interessi e simili, posseduti o che perverranno all'AEI;

4. dalle eventuali eccedenze annue delle entrate rispetto alle spese erogate, fatte salve quelle eccedenze specificamente accantonate in bilancio a copertura dei disavanzi di esercizi precedenti;

5. dalle quote contributive annuali dei membri AEI e da offerte straordinarie spontanee;

6. dai beni e diritti immateriali come brevetti, licenze, diritti d'autore, testate di periodici editi o meno dall'AEI;

7. da ogni altro bene o diritto non elencato nei precedenti numeri che venga acquisito al patrimonio dell'AEI nel rispetto della legge.

14.2 Al termine di ogni esercizio finanziario deve essere aggiornato l'inventario generale dei beni tenuto dal Segretario generale e sottoposto al visto della Commissione di revisione almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Destinazione degli eventuali avanzi di bilancio e indisponibilità del patrimonio

Gli eventuali avanzi di bilancio comunque derivanti dalla gestione del patrimonio dell'AEI dovranno essere devoluti esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali indicate dalla presente costituzione, ad esclusione di quelli destinati dall'AF alla copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti.

Nessuna parte degli avanzi potrà mai essere destinata o distribuita, direttamente o indirettamente ai membri dell'AEI. I membri dell'AEI, compresi quelli sospesi, espulsi o cancellati, nonché i loro eredi o aventi causa, non potranno in nessun caso reclamare la restituzione delle quote, offerte e donazioni fatte all'AEI. Parimenti essi non potranno mai vantare alcun diritto sui beni patrimoniali dell'AEI, neppure in sede di liquidazione del patrimonio.

Art. 15 - Destinazione degli eventuali avanzi di bilancio e indisponibilità del patrimonio

Gli eventuali avanzi di bilancio comunque derivanti dalla gestione del patrimonio dell'AEI dovranno essere devoluti esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali indicate dal presente [Statuto](#), ad esclusione di quelli destinati dall'AF alla copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti.

Nessuna parte degli avanzi potrà mai essere destinata o distribuita, direttamente o indirettamente ai membri dell'AEI. I membri dell'AEI, compresi quelli sospesi, espulsi o cancellati, nonché i loro eredi o aventi causa, non potranno in nessun caso reclamare la restituzione delle quote, offerte e donazioni fatte all'AEI. Parimenti essi non potranno mai vantare alcun diritto sui beni patrimoniali dell'AEI, neppure in sede di liquidazione del patrimonio.

Art. 16 - Funzioni amministrative e di tesoreria

16.1Il Segretario generale eletto dall'AF è responsabile della tenuta della contabilità generale e di tutti gli adempimenti connessi previsti dalla legge per gli enti ecclesiastici e comunque per gli enti non commerciali. Egli compie tutti gli atti di gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie in esecuzione delle deliberazioni del CEF.

16.2Le disponibilità finanziarie sono custodite e movimentate in conti bancari e postali intestati all'AEI. Il Segretario generale ed il Presidente hanno i poteri di firma disgiunti per tutte le operazioni bancarie e postali, ivi inclusi i prelevamenti, i versamenti i giroconti, la disposizione di bonifici, la richiesta di carnet di assegni, ed ogni altra operazione bancaria e postale, anche se qui non menzionata, correlata alle finalità istituzionali.

16.3Il Segretario generale redige un rendiconto finanziario di tutte le disponibilità, dei crediti e dei debiti, ogni quattro mesi solari, e lo consegna al Presidente dell'AEI ed alla Commissione di revisione. Chiusa la contabilità al 31 dicembre di ogni anno, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, trasmettendoli al CEF ed alla CRE entro il mese di marzo. Entro lo stesso mese il Presidente redige la «relazione annuale sullo stato dell'AEI», alla quale unisce i bilanci da sottoporre al Consiglio

Art. 16 - Funzioni amministrative e di tesoreria

16.1Il Segretario generale eletto dall'AF è responsabile della tenuta della contabilità generale e di tutti gli adempimenti connessi previsti dalla legge per gli enti ecclesiastici e comunque per gli enti non commerciali. Egli compie tutti gli atti di gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie in esecuzione delle deliberazioni del CEF.

16.2Le disponibilità finanziarie sono custodite e movimentate in conti bancari e postali intestati all'AEI. Il Segretario generale ed il Presidente hanno i poteri di firma disgiunti per tutte le operazioni bancarie e postali, ivi inclusi i prelevamenti, i versamenti i giroconti, la disposizione di bonifici, la richiesta di carnet di assegni, ed ogni altra operazione bancaria e postale, anche se qui non menzionata, correlata alle finalità istituzionali.

16.3Il Segretario generale redige un rendiconto finanziario di tutte le disponibilità, dei crediti e dei debiti, ogni quattro mesi solari, e lo consegna al

<p>federale che dovrà approvarla entro il mese di aprile.</p> <p>16.4 L'approvazione del bilancio preventivo comporta l'autorizzazione al CEF di erogare le spese ivi indicate e riscuotere le entrate previste. Le variazioni al bilancio preventivo, debitamente motivate quanto alla loro necessità, devono essere deliberate a maggioranza di cinque noni del CEF.</p>	<p>Presidente dell'AEI ed alla Commissione di revisione. Chiusa la contabilità al 31 dicembre di ogni anno, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, trasmettendoli al CEF ed alla CRE entro il mese di marzo. Entro lo stesso mese il Presidente redige la «relazione annuale sullo stato dell'AEI», alla quale unisce i bilanci da sottoporre al Consiglio federale che dovrà approvarla entro il mese di aprile.</p> <p>16.4 L'approvazione del bilancio preventivo comporta l'autorizzazione al CEF di erogare le spese ivi indicate e riscuotere le entrate previste. Le variazioni al bilancio preventivo, debitamente motivate quanto alla loro necessità, devono essere deliberate a maggioranza di cinque noni del CEF.</p>
<p align="center">Art. 17 - Scioglimento e liquidazione</p> <p>L'AF delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'AEI col voto favorevole di tre quarti dei membri aventi diritto al voto. L'assemblea provvede alla nomina di tre liquidatori dei quali almeno due devono essere membri dell'AEI. Per la procedura di liquidazione si rinvia agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile in quanto applicabili. I beni e le disponibilità finanziarie eventualmente residuali alla chiusura della liquidazione sono devoluti all'Alleanza Evangelica Europea o ad istituzione evangelica, italiana od estera, che a giudizio dell'AF persegue finalità analoghe o similari.</p>	<p align="center">Art. 17 - Scioglimento e liquidazione</p> <p>L'Assemblea Federale delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'AEI col voto favorevole di tre quarti dei membri aventi diritto al voto. L'assemblea provvede alla nomina di tre liquidatori dei quali almeno due devono essere membri dell'AEI. Per la procedura di liquidazione si rinvia agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile in quanto applicabili. I beni e le disponibilità finanziarie eventualmente residuali alla chiusura della liquidazione sono devoluti all'Alleanza Evangelica Europea o ad istituzione evangelica, italiana od estera, che a giudizio dell'AF persegue finalità analoghe o similari.</p>
<p align="center">Art. 18 - Personalità giuridica</p> <p>Il Presidente è delegato a chiedere, nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento della personalità giuridica dell'AEI.</p>	<p align="center">Art. 18 - Personalità giuridica</p> <p>Il Presidente è delegato a chiedere, nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento della personalità giuridica dell'AEI.</p>

Art. 19 - Norme transitorie	Art. 19 - Norme finali
<p>Per la prima attuazione dell'art. 11 (Consigli Distrettuali):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il previsto regolamento dovrà essere predisposto dall'apposita commissione consultiva di cinque membri nominati dall'AF; b) la proposta di regolamento dovrà essere consegnata al CEF quattro mesi prima della convocazione dell'assemblea federale dell'aprile 1998, dalla quale dovrà essere approvato; c) entro lo stesso termine dovranno essere eletti dalle assemblee distrettuali i coordinatori dei CD che saranno componenti di diritto del Comitato Esecutivo Federale; d) in attesa delle deliberazioni delle assemblee distrettuali, nell'assemblea federale dell'aprile 1997 i sei componenti del CEF di provenienza distrettuale saranno eletti per un anno dalla stessa AF, avendo cura che ogni eletto provenga e sia residente in uno dei sei distretti; e) la presente costituzione, come modificata ed approvata dall'Assemblea generale del 12 aprile 1997, ha effetto ed esecuzione immediati anche per l'elezione delle cariche ad eccezione di quella per il Collegio degli Anziani che viene rinviata alla prossima Assemblea. 	<p>Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.</p>

NOTA FINALE

8.6 Statuto

Non è necessaria la presenza di una Commissione di revisione/Collegio dei Revisori dei conti

DIFATTI

Art. 30 D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) :

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Art. 31

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

...In sintesi ...

Organo di controllo interno

L'organo di controllo, anche di tipo monocratico, è obbligatorio per le associazioni che superano, per 2 esercizi consecutivi, **2 dei seguenti limiti**:

a) totale attivo stato patrimoniale: 110.000 euro;

b) ricavi o entrate: 220.000 euro;

c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità.

Questo organo è altresì obbligatorio per le associazioni riconosciute, iscritte nel Registro delle imprese, che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Infine, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di prossima emanazione.

Revisione legale dei conti

*Il soggetto (società o professionista) incaricato della revisione legale dei conti è obbligatorio per le associazioni che superano, per 2 esercizi consecutivi, **2 dei seguenti limiti**:*

- a) totale attivo stato patrimoniale: 1.100.000 euro;*
- b) ricavi o entrate: 2.200.000 euro;*
- c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 12 unità.*

Tale istituto è altresì obbligatorio per le associazioni riconosciute, iscritte nel Registro delle imprese, che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.